

COMUNE DI RABBI



PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEL VIGILE DEL FUOCO DI COMPLEMENTO

(Approvato con delibera di Giunta provinciale n. 1426 dd. 04.08.2023)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15 dd. 20.06.2024

REGOLAMENTO per l'Attività del Vigile del Fuoco di Complemento

1. Il Vigile del fuoco di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.
2. Al Vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemi anticaduta, antitaglio, DPI APVR, DPI NBCR, DPI nautici.
3. Il Vigile di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:
 - guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza(*)
 - attività con VV.F. allievi, dopo adeguata formazione
 - attività logistica e di supporto (**)
 - attività di formazione

(*) sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature

(**) supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo.